



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

COPIA

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 29 del 16 LUGLIO 2020

NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'ANNO DUEMILAVENTI e questo GIORNO SEDICI del MESE di LUGLIO alle ORE 19,00 in Vinci, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Torchia e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.

SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Mariagrazia Bindi, Giulio Vezzosi, Francesco Marzocchini.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
TORCHIA GIUSEPPE	S	MASI PAMELA	S	BIANCONI CRISTIANO	S
IALLORENZI SARA	S	CIATTINI CHIARA	S	LANDI MANUELA	N
VEZZOSI GIULIO	S	VEZZOSI SILVIA	S	BINDI MARIAGRAZIA	S
CHINI MILA	S	PALATRESI EDI	N		
MARZOCCHINI FRANCESCO	S	CAPPELLI MAURIZIO	S		
VIGNOZZI VITTORIO	S	SCIPIONI ALESSANDRO	S		
FRESE PAOLO	S	MORINI PAOLA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		



Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.

L'Ass. Paolo Frese chiede di illustrare insieme i punti 6 e 7 all'ordine del giorno, con votazione separata. Il Consiglio nulla oppone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN RELAZIONE al D.L. 23/02/2020 n° 6 pubblicato sulla G.U. n° 45 del 23/02/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n° 13 pubblicata sulla GU n.61 del 9-3-2020, e alle relative disposizioni attuative, in particolare all'art. 1 lettera q) del DPCM 08/03/2020 pubblicato sulla G.U. n° 59 dell'08/03/2020 che recita:

“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti”;

IN RELAZIONE altresì all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 870 del 17/03/2020 e convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)” il quale recita:

"i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

CONSIDERATO quindi che il Consiglio Comunale si svolge in videoconferenza ex articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020 e convertito in LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 mediante utilizzo dell'applicativo GoToMeeting.

Il Segretario comunale dott. Stefano Salani è presente nella sede comunale con videoterminale mentre i consiglieri comunali ed il sindaco sono collegati da remoto;

VISTO il Decreto del Sindaco di Vinci n. 20 del 27 aprile 2020 ad oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA DOVUTA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID19;

Il Segretario identifica e riconosce i consiglieri a video;

Viene effettuato l'appello a video, e risultano presenti e assenti i consiglieri come riportati nel frontespizio della delibera.



VISTA la deliberazione Consiliare n. 77 del 27/12/2019 con la quale si sono stabilite le aliquote IMU per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione delle norme statali di riferimento, riservandosi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risultassero necessarie;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 78 del 27/12/2019 con la quale si sono stabilite le aliquote TASI per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione delle norme statali di riferimento, riservandosi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risultassero necessarie;

CONSIDERATO CHE la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) istituisce una "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si ritiene opportuno revocare le deliberazioni sopra richiamate;

PREMESSO CHE la "nuova" IMU viene disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO CHE i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO CHE, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO CHE, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO CHE il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO CHE l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO CHE il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16/07/2020
OGGETTO: NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 749, che riporta: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.";

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO CHE i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

PRESO ATTO CHE al comma 747 sono individuate le fattispecie per le quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO che il Comune di Vinci è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto i terreni agricoli ricompresi nel territorio del Comune di Vinci sono esenti dal pagamento dell'IMU;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO l'art. 177 comma 1 lettera b) del D.L 19/05/2020 n. 34 "Decreto Rilancio", con il quale, in considerazione degli effetti connessi alla emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per "gli immobili rientranti nelle categorie catastali D2 e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bad & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16/07/2020
OGGETTO: NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO CHE per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO CHE il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO CHE in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO CHE la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti*



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16/07/2020
OGGETTO: NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti?

VERIFICATO CHE, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione di quanto premesso, determinare le aliquote IMU per l'anno 2020 come di seguito dettagliato, per assicurare invarianza di gettito complessivo:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMU
0,50 %	abitazione principale nelle categorie A1, A8 E A9 e relative pertinenze
0,45 %	immobili locati con "contratto tipo"
1,00 %	immobili dati in locazione o comodato
0,90 %	immobili cat. A/10, B, C, D utilizzati dal proprietario per attività economiche
1,06 %	aree fabbricabili
1,06 %	immobili a disposizione
0,76 %	terreni agricoli
0,10%	immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola
zero	immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

RIMARCATO CHE, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO CHE tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

VISTA la determinazione n.95 del 10/07/2019 del Settore 2 "Economico Finanziario" con la quale



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16/07/2020
OGGETTO: NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

viene conferita dal responsabile del Settore, dott.ssa Simona Marmugi, alla dott.ssa Laura Fontanelli, la delega in caso di assenza e/o impedimento relativa all'adozione di eventuali pareri di regolarità contabile e i visti attestanti la copertura finanziaria, che non possano essere differiti senza recare danno o pregiudizio all'ente o comunque se necessari a garantire il regolare funzionamento e la continuità dell'attività dell'ente;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Allegato A).

VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti 15, votanti 15, voti contrari 4 (Scipioni, Morini, Bianconi, Bindi), voti favorevoli 11 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Cappelli)

DELIBERA

1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMU
0,50 %	abitazione principale nelle categorie A1, A8 E A9 e relative pertinenze
0,45 %	immobili locati con "contratto tipo"
1,00 %	immobili dati in locazione o comodato
0,90 %	immobili cat. A/10, B, C, D utilizzati dal proprietario per attività economiche
1,06 %	Aree fabbricabili
1,06 %	immobili a disposizione



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16/07/2020
OGGETTO: NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

0,76 %	terreni agricoli
0,10%	immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola
zero	immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)

3) DI DARE ATTO CHE il Comune di Vinci è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto i terreni agricoli ricompresi nel territorio del Comune di Vinci sono esenti dal pagamento dell'IMU;

4) DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020.

5) DI STABILIRE CHE per l'applicazione dell'aliquota agevolata e della riduzione ai contratti tipo di cui alla legge 431 del 09 dicembre 1998 (art. 2 comma 3) è necessario che il contribuente presenti entro i termini stabiliti dalla legge la dichiarazione IMU, allegando copia del contratto in corso di validità per l'anno di imposta. Trattandosi di una agevolazione in mancanza della domanda e di copia del contratto di locazione il contribuente deve applicare l'aliquota degli immobili a disposizione. L'applicazione dell'aliquota agevolata e' rapportata al periodo dell'anno in cui l'alloggio e' dato in locazione. Le dichiarazioni/domande già presentate precedentemente con il contratto in corso di validità per l'intero anno di imposta, saranno ritenute valide fino alla scadenza del contratto se non interverranno dichiarazioni a modificarle. Qualora si riscontrino modifiche non dichiarate e pagamenti effettuati con aliquote non corrispondenti sarà recuperata l'imposta non versata con l'aggiunta di sanzioni, interessi e spese di notifica.

6) DI STABILIRE CHE per l'applicazione dell'aliquota agevolata agli immobili dati in locazione o in comodato è necessario che il contribuente presenti entro i termini stabiliti dalla legge la dichiarazione IMU, allegando copia del contratto in corso di validità per l'anno di imposta. Questa comunicazione va rifatta solo in caso di modifiche. Le domande/dichiarazioni già presentate precedentemente sono ritenute sempre valide se non interverranno dichiarazioni a modificarle.

7) DI STABILIRE CHE per l'applicazione dell'aliquota agevolata agli immobili utilizzati dal proprietario per attività economiche è necessario che il contribuente presenti entro i termini stabiliti dalla legge la dichiarazione IMU con la quale deve indicare gli immobili nei svolge la propria attività commerciale, artigianale, imprenditoriale, di produzione o servizi, e altro. Trattandosi di una agevolazione in mancanza della domanda il contribuente deve applicare l'aliquota del 1,06%. Le domande/dichiarazioni già presentate precedentemente sono ritenute sempre valide se non interverranno dichiarazioni a modificarle.

8) DI PRENDERE A RIFERIMENTO per l'anno 2020 il valore delle aeree fabbricabili deliberato dalla G.C. n. 262 del 10 dicembre 2015 specificando che l'Ufficio Tributi non farà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con detta deliberazione;

9) DI DARE ATTO CHE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU vigente;



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 16/07/2020
OGGETTO: NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

10) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

11) al fine di accelerare i tempi di pubblicazione sull'apposito sito Ministeriale, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione separata e palese che ha dato il seguente risultato: presenti 15, votanti 15, voti contrari 4 (Scipioni, Morini, Bianconi, Bindi), voti favorevoli 11 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Cappelli).



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP

deliberazione del Consiglio Comunale

Numero Proposta **29** del **24/06/2020**

Numero Delibera **29** del **16/07/2020**

Oggetto: NUOVA IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Settore interessato

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Stefano Salani

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE DEL SETTORE FF

Laura Fontanelli



COMUNE DI VINCI
Città metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 29 del 16 LUGLIO 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Torchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Salani